

COMUNE DI UDINE



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) (TARI – IMU – TASI)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 d'ord. del 22 maggio 2014

**Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 d'ord. del 19 dicembre
2016**

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 d'ord. del 25 febbraio 2019

INDICE

	TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI
Art. 1	Oggetto del regolamento
Art. 2	Presupposto
Art. 3	Soggetto attivo
Art. 4	Componenti del tributo
Art. 5	Dichiarazione
Art. 6	Riscossione
Art. 7	Accertamento, Sanzioni ed interessi
Art. 8	Rimborsi
Art. 9	Importi minimi
Art. 10	Accertamento con adesione
Art. 11	Riscossione coattiva
Art. 12	Funzionario responsabile
Art. 12 bis	Potenziamento degli uffici e incentivi al personale
Art. 13	Norme di rinvio e clausola di adeguamento
Art. 14	Entrata in vigore
	TITOLO 2 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI -(TARI)
Art. 15	Istituzione della tassa sui rifiuti
Art. 16	Presupposto del tributo, soggetti passivi
Art. 17	Tariffe
Art. 18	Modalità di computo delle superfici
Art. 19	Utenze domestiche
Art. 20	Utenze non domestiche
Art. 21	Parametri e criteri di determinazione del tributo
Art. 22	Istituzioni scolastiche statali
Art. 23	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente
Art. 24	Dichiarazione Tassa sui rifiuti
Art. 25	Tributo comunale giornaliero
Art. 26	Riduzioni tariffarie
Art. 27	Determinazione delle riduzioni per i rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo e per i beni alimentari donati agli indigenti
Art. 28	Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti
Art. 29	Controlli
	Classificazione Utenze non domestiche
	TITOLO 3 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – (IMU)
Art. 30	Oggetto
Art. 31	Definizione di fabbricato
Art. 32	Base imponibile delle aree fabbricabili
Art. 33	Base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili
Art. 34	Fattispecie equiparate all'abitazione principale
Art. 35	Esenzioni

	TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
Art. 36	Oggetto
Art. 37	Presupposto e finalità
Art. 38	Soggetti passivi
Art. 39	Immobili soggetti al tributo
Art. 40	Determinazione della base imponibile
Art. 41	Riduzioni ed esenzioni
Art. 42	Servizi indivisibili e relativi costi - abrogato

IMPOSTA UNICA COMUNALE

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI DELLA IUC (TARI- IMU- TASI)

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di UDINE, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.i.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Presupposto

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, legato alla loro natura e valore e l'altro collegato alla detenzione degli stessi.

Art. 3 – Soggetto attivo

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di UDINE per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

Art. 4 – Componenti del tributo

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - *la componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
 - *la componente servizi*, articolata a sua volta:
 - nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147 e s.m.i., destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.i., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Art. 5 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi IMU e Tasi presentano la dichiarazione relativa ai singoli tributi che compongono l'Imposta Unica Comunale, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Limitatamente alla Tari, il termine per la presentazione della denuncia è di 60 giorni dalla data di inizio di possesso, variazione o cessazione.
2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative ed in particolare:
 - a) Sono escluse dalla presentazione di dichiarazione le variazioni di titolarità che risultano dagli atti catastali. Il Comune pubblica sul proprio sito internet i casi in cui va presentata la dichiarazione.
 - b) Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La dichiarazione per l'anno 2012 deve essere presentata entro lo stesso termine previsto per quella relativa all'anno 2013.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU ed in ogni caso la dichiarazione è unica.
4. In sede di prima applicazione della TASI, si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo.
5. In sede di prima applicazione della TARI si considerano valide le denunce presentate ai fini della Tassa di Igiene Ambientale e Tares. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare entro il termine sopra indicato, ogni variazione relativa ai locali e aree, alla loro superficie e/o destinazione, al numero degli occupanti l'abitazione non risultanti dall'anagrafe, che comporti un diverso ammontare del tributo.
6. I soggetti che hanno già presentato la dichiarazione sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatti salvi i casi di variazione.
7. Per gli ulteriori elementi specifici relativi alla dichiarazione TARI, si applicano le norme contenute nell'art. 24.
8. La dichiarazione di cui ai precedenti commi ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni ed esenzioni.
9. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili ad identificare con certezza l'immobile e sia fatta in forma scritta e firmata.
10. La dichiarazione può essere consegnata direttamente oppure spedita a mezzo P.E.C. o posta elettronica o ordinaria e accompagnata da copia del documento di identità.

Art. 6 - Riscossione

1. I singoli tributi componenti la I.U.C. sono versati e riscossi secondo le modalità previste dalla norma in vigore al tempo dell'applicazione.
2. L'avviso di pagamento TARI, inviato agli utenti, deve contenere l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, il tributo TEFA, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze, nonché tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.

Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in un numero di rate non inferiore a due per ogni anno. Eventuali conguagli sono riscossi in unica soluzione con una successiva emissione. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, saranno conteggiate mediante conguaglio compensativo.
3. Nel caso di mancato versamento delle somme indicate nell'avviso di pagamento TARI di cui al comma 2, verrà emesso un sollecito di pagamento, notificato a mezzo raccomandata a/r o mezzo equipollente, con scadenza 60 giorni dalla data di ricevimento.

Decorso tale termine, senza l'adempimento dell'utente, verrà notificato avviso di accertamento con contestuale irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) del presente regolamento. Il Comune può in alternativa inviare al contribuente, che non effettui il pagamento delle somme indicate nell'avviso di pagamento TARI di cui al comma 2, il sollecito di pagamento indicando le somme da versare in unica rata entro 60 giorni dalla ricezione, con addebito di spese di notifica, contenente l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) del presente regolamento, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

4. Relativamente alla TASI il versamento è eseguito secondo le modalità stabilite da appositi decreti ministeriali assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati da parte del Comune su richiesta dei contribuenti.

Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. In ogni caso il tributo è dovuto dal soggetto che ha posseduto o detenuto l'immobile per il maggior numero di giorni nel mese di riferimento. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione.

Art. 7 – Accertamento, Sanzioni ed interessi

1. Ai sensi della L. 147/2013 e s.m.i., commi da 696 a 699:

a) In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97.

Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

Per le predette sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.

b) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

c) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

d) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine di 30 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.

e) Le sanzioni di cui alle precedenti lettere b), c) e d) sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza dell'utente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

f) In caso di omessa o tardiva comunicazione relativa ad agevolazioni comunque spettanti, si applica la sanzione di Euro 50,00 per ciascun anno d'imposta in luogo della differenza d'aliquota.

g) Sulle somme dovute si applicano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale tempo per tempo vigente. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

h) Si applica l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs 472/1997.

i) Gli atti di accertamento TARI divenuti definitivi hanno valore di dichiarazione a decorrere dall'annualità in cui è stato notificato l'accertamento.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

3. Le notifiche degli atti di accertamento I.U.C. sono effettuate, quando possibile, anche tramite PEC.

Art. 8 – Rimborsi

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di IMU, TARI o TASI entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme spettanti al contribuente a titolo di imposta sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
3. I contribuenti possono compensare i propri crediti relativi ad una singola imposta con gli importi dovuti al Comune allo stesso titolo; a tal fine il contribuente deve presentare al responsabile dell'imposta apposita comunicazione come prevista dall'art. 14 del vigente regolamento generale delle entrate tributarie, contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza deve contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione. Sulle somme oggetto di compensazione non sono calcolati interessi. Sono vietate le compensazioni tra diversi tipi di imposte.
4. Relativamente alla TARI, la cessazione in corso d'anno dell'occupazione dà diritto al rimborso, di quanto eventualmente versato in eccesso, a decorrere dall'avvenuta cessazione, se la comunicazione viene effettuata entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento. In caso di dichiarazione di cessazione presentata oltre tale termine il rimborso decorre dalla data di presentazione della richiesta tranne nei casi in cui venga dimostrata dall'interessato o accertata d'ufficio l'esistenza di una doppia iscrizione per il medesimo immobile.

Art. 9 – Importi minimi

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di imposta, interessi e sanzioni è inferiore ad € 18,00, con riferimento ad ogni singolo periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
2. I versamenti non devono essere eseguiti quando la singola imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a euro 12 euro.
3. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ad euro 18,00.

Art. 10 – Accertamento con adesione

1. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di estimazioni di fatto, che si risolvano in apprezzamenti valutativi, con esclusione quindi delle circostanze che attengano alla corretta interpretazione di norme di legge nonché, in generale, delle fattispecie in cui l'obbligazione tributaria è determinabile in modo oggettivo.

In relazione all'Imposta Municipale propria (IMU), in deroga a quanto previsto dall'art. 22 comma 4 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie del Comune di Udine, l'accertamento con adesione viene ammesso anche nel caso di accertamenti disciplinati dall'istituto del reclamo/mediazione.

Art. 11 – Riscossione coattiva

1. In caso di mancato integrale pagamento delle singole imposte della IUC, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

Art. 12 - Funzionario responsabile

1. A norma del comma 692, della L. 147/2013 e s.m.i., la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile del tributo, che può essere anche diverso per le singole imposte, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 12 bis - Potenziamento degli uffici e incentivi al personale

1. Con apposito regolamento comunale viene disciplinata la quantificazione e il riparto dell'eventuale maggior gettito di imposta accertato e riscosso relativo agli accertamenti dell'IMU e della TARI nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento nella misura massima del 5%, con le modalità di cui all'art. 1 c. 1091 della L. n. 145/2018.

Art. 13 – Norme di rinvio e clausola di adeguamento

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 14 – Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.

2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

TITOLO 2

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 15- Istituzione della tassa sui rifiuti

1. A decorrere dal 1 gennaio 2014 è istituita in tutto il territorio comunale la tassa sui rifiuti a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa nel Comune.
2. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 16 - Presupposto del tributo, soggetti passivi

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte operative a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, con esclusione delle superfici ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati ai sensi del regolamento comunale sui rifiuti.
2. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:

- a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o uno dei componenti del nucleo familiare o di coloro che usano in comune i locali;
- b) per le utenze non domestiche:
 - il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di responsabilità giuridica, in solido con i soci.
 - Il gestore di impianti sportivi di proprietà comunale, se diverso dal Comune stesso. Nel caso in cui gli impianti sportivi gestiti direttamente dal Comune siano temporaneamente concessi in uso, in tutto o in parte a terzi (associazioni sportive, ricreative, o altri soggetti), questi ultimi sono esonerati dal pagamento del tributo.

3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare e in caso di locazione frazionata della medesima unità immobiliare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le pertinenze o locali accessori locati a non residenti.

In caso di utenze non domestiche si applica la riduzione prevista al successivo art. 26 comma 4 lettera b) o in alternativa la destinazione effettiva dichiarata dall'utente.

3 bis. In caso di immobile ad uso abitativo con contratto di locazione intestato a più persone che non costituiscono un unico nucleo familiare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. E' fatto obbligo al possessore di dichiarare il numero degli occupanti, in mancanza di tale dichiarazione vengono considerati tre occupanti per l'intera annualità, salva la possibilità dell'accertamento da parte del Comune di un diverso numero.

3 ter. In caso di immobile locato temporaneamente ad uso turistico, il tributo è dovuto dal possessore e assoggettato alla tariffa della categoria 8 prevista per le utenze non domestiche, quali pensioni, affittacamere e B&B.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

6. Per le parti comuni del condominio, oggetto di uso esclusivo da parte di alcuni condomini o di terzi, l'obbligazione di denuncia e di corresponsione del tributo fa carico a chi detiene in via esclusiva i relativi locali e aree.

Art. 17 – Tariffe

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158.

La tariffa è suddivisa in una parte fissa, determinata in relazione ai componenti essenziali del costo del servizio, ed in una parte variabile rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti ed è articolata in utenze domestiche e non domestiche.

3. La tariffa deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

5. L'impostazione della tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale a norma delle leggi vigenti in materia.

6. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.

Art. 18 - Modalità di computo delle superfici

1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (attuali destinazioni catastali A,B,C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è la seguente:

a) fino alla compiuta attivazione delle procedure di allineamento tra i dati di cui all'art. 14 comma 9 bis D.L. 201/2011, quella calpestable dei locali ed aree operative suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;

b) dopo l'evento di cui al punto precedente, l'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunica ai contribuenti queste superfici in attuazione dell'ultimo periodo del sopra citato comma 9 bis.

2. Per le unità immobiliari a destinazione speciale (categorie catastali D e E), la superficie assoggettabile al tributo, ai sensi del comma 648 dell'art. 1 della Legge 147/2013 e s.m.i., è pari a quella calpestable, con esclusione di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e

prevalente, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

3. La superficie calpestabile viene misurata come segue:

a) la superficie dei locali assoggettabile al tributo è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze scoperte e simili non chiusi su 3 lati;

b) la superficie delle aree operative esterne assoggettabile al tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;

c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.

4. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici produttive di rifiuti speciali, la superficie assoggettabile al tributo è calcolata applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

Categoria di attività	% di superficie assoggettabile a tariffa
ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi	65%
lavanderie a secco e tintorie non industriali	75%
officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti	55%
Elettrauto	65%
autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere,	55%
tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie	75%
laboratori fotografici o eliografici	75%
produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose	75%

5. Per i distributori di carburante viene assoggettata al tributo la superficie scoperta corrispondente all'area di proiezione al suolo della pensilina. Con gli ordinari criteri previsti per ciascuna categoria di appartenenza viene assoggettata al tributo, la superficie dei locali utilizzati dai gestori come depositi, market, bar, autofficina e simili.

6. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 649, ultimo periodo, L. 147/13, per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene conto – nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo – della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

7. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione (disciplinata dal successivo art. 24) ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

8. In fase di prima applicazione del tributo, sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, della tariffa di igiene ambientale e dalla Tares; il gestore può, tuttavia, richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.

9. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione se le superfici già dichiarate o accertate abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

Art. 19 - Utenze domestiche

1. Per “utenza domestica” si intende l’utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.

Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito sono considerate, ai fini tariffari, utenze domestiche alle stesse condizioni applicate all’immobile di cui costituiscono pertinenze.

In caso di cantine, autorimesse o altri simili luoghi di deposito non pertinenziali e adibiti ad uso privato il tributo viene liquidato con tariffa abitativa; se ad uso non privato, gli stessi sono liquidati con tariffa deposito.

2. In attuazione del D.P.R. 158/1999 la parte fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie la tariffa per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti.

La parte variabile è determinata in funzione di un importo definito a seconda del numero di occupanti.

3. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell’intestatario della scheda di famiglia anagrafica, nel caso in cui l’occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.

4. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla loro composizione risultante dai registri anagrafici alla data del 1 gennaio dell’anno di competenza del tributo o, per le nuove utenze, alla data dell’occupazione o utilizzo dei locali.

5. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari residenti la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio. Essi sono tenuti al pagamento del tributo con vincolo di solidarietà.

6. Nel caso un soggetto trasferisca la propria residenza anagrafica in casa di riposo o in istituto di cura, e l’abitazione di provenienza sia tenuta a disposizione, si applica la tariffa prevista per le utenze non stabilmente attive di cui all’art. 26 comma 4, rapportata a nucleo familiare unipersonale.

7. In deroga a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, nel caso un soggetto sia stabilmente ricoverato in casa di riposo o in istituto di cura e mantenga la propria residenza anagrafica in civile abitazione, nella quale risiedono altre persone, nel calcolo della tariffa non si tiene conto della persona ricoverata, previa presentazione di autocertificazione o documentazione rilasciata dall’istituto. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni e le assenze derivanti da motivi di studio e di lavoro.

Art. 20 - Utenze non domestiche

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall’uso abitativo, tra cui le comunità, classificati sulla base dell’allegato 1 del presente regolamento.

2. Ai fini dell’applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate di regola in base alla tipologia di attività desunta dai codici ATECO relativi all’attività principale risultanti nel registro delle imprese, fatta salva la prevalenza dell’attività effettivamente svolta.

Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

3. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 18 comma 5, la tariffa applicabile per ogni attività è di regola unica e relativa all’attività prevalente, con possibilità di disarticolare le superfici sulla base della destinazione effettiva purché singolarmente di estensione non inferiore a 50 mq.

4. La parte fissa e variabile della tariffa sono determinate applicando alla superficie imponibile le rispettive tariffe unitarie riferite alla parte fissa e variabile rispetto alla tipologia di attività svolta.

5. Si considerano non più imponibili, per mancanza di svolgimento dell'attività, le superfici il cui utente:

- ha cessato l'unità locale in CCIAA e/o i luoghi di esercizio dell'attività ai fini dell'IVA - ha cessato le utenze dei servizi a rete.

Qualora rimanga attiva almeno un'utenza diversa dall'acqua condominiale, i locali sono assoggettati al tributo secondo la tariffa prevista per la categoria dei magazzini non destinati alla vendita.

Art. 21 – Parametri e criteri di determinazione del tributo

Ai fini della commisurazione della tariffa alla quantità e qualità dei rifiuti solidi urbani prodotti ed al costo di gestione del servizio, vengono adottati i criteri ed i principi individuati dal D.P.R. n. 158/99 e da eventuali normative sopravvenute.

Art. 22 - Istituzioni scolastiche statali

1. Si conferma che le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. n. 248/2007, come convertito con modificazioni dalla L. 31/2008, a decorrere dall'anno 2008, non sono tenute a corrispondere il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti.

2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero dell'Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfetario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali.

La somma attribuita al Comune concorre a formare le entrate complessive tariffarie al fine della copertura del relativo costo.

Art. 23 - Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. Sul tributo comunale sui rifiuti, ai sensi del comma 666 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i., si applica il Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 nella misura deliberata annualmente dalla Regione.

Art. 24 - Dichiarazione Tassa sui Rifiuti

1. I soggetti individuati all'art. 16 sono tenuti a presentare al Comune apposita dichiarazione delle superfici da assoggettare alla Tari, ovvero da modificare o cessare, su modello predisposto dal Comune stesso. Tale dichiarazione, da presentarsi entro 60 giorni dall'avvenuta variazione, ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

Non è fatto obbligo di presentare la dichiarazione nel caso di semplice mutamento di composizione della famiglia anagrafica.

2. Nei casi di occupazione/detenzione della stessa abitazione da parte di nuclei familiari registrati distintamente in anagrafe, il gestore potrà provvedere d'ufficio al calcolo del tributo sulla base del numero effettivo degli occupanti, a prescindere dalle risultanze dell'anagrafe.

3. La cessazione dell'uso dei locali e aree deve essere comunicata al gestore entro il termine di 60 giorni dal verificarsi del relativo evento.

Se la denuncia viene presentata con ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione della denuncia, salvo che l'utente dimostri l'effettiva cessazione dell'occupazione o, per le utenze non domestiche, che ricorrano i presupposti di cui all'art. 20 comma 5 o che l'obbligo tributario sia stato assolto da terzi.

4. Nel caso di decesso dell'intestatario, in mancanza di comunicazione di variazione dell'utenza, l'obbligazione tributaria sarà trasferita d'ufficio al nuovo intestatario della scheda famiglia o, se mancante, agli eredi. In caso di più eredi la dichiarazione deve essere presentata da uno degli stessi e il pagamento avviene secondo le norme che regolano le obbligazioni solidali. In nessun caso l'importo del tributo può essere frazionato per quote tra gli eredi.

5. La decorrenza del tributo per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal giorno in cui si è verificato il relativo evento.
6. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti che possono usufruire delle norme di agevolazione o esenzione dal tributo.

Art. 25 - Tributo comunale giornaliero

1. E' istituito il tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell'allegato 1 al presente regolamento, maggiorata di un importo del 50%.
4. Qualora la classificazione contenuta nell'allegato 1 del presente regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica il disposto di cui all'art. 20 comma 2.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi – ai sensi dell'art. 1 comma 664 L. 147/13 – contestualmente al canone di occupazione suolo pubblico (COSAP) tramite versamento sul conto corrente postale intestato al Comune.
- 5bis. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del COSAP, la tassa giornaliera deve essere corrisposta mediante apposito versamento con le modalità di cui a comma precedente.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.
7. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versato il tributo, lo stesso è recuperato congiuntamente alle sanzioni.

Art. 26 - Riduzioni tariffarie

1. Alle utenze domestiche che provvedono direttamente al compostaggio dei rifiuti, mediante l'utilizzo di biocompostatore, comportante un'accertata minore quantità di rifiuti da conferire al servizio di raccolta pubblico, viene riconosciuto un abbattimento del 20% della parte variabile della tariffa. Tale riduzione viene concessa su istanza dell'interessato contenente la dichiarazione sull'effettiva presenza, localizzazione e funzionamento di biocompostatore presso l'abitazione del richiedente.
2. La tariffa è ridotta del 60% per le utenze domestiche e non domestiche nei casi in cui la distanza dal più vicino punto di raccolta superi i 300 metri. Tale distanza è determinata in base alla lunghezza del percorso sulla strada pubblica o soggetta a pubblico transito, dal punto di immissione della proprietà privata ove i rifiuti sono prodotti al sito di raccolta. Le domande di riduzione tariffaria sono sottoposte ad istruttoria tecnica dall'ufficio competente.
3. Ai sensi del comma 656 della L. 147/2013 e s.m.i., in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell'80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.

4. Per le utenze non stabilmente attive previste dal comma 659 della L. 147/2013 e s.m.i. la parte fissa e la parte variabile della tariffa sono ridotte del 25% nei seguenti casi:

a) per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza o l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato; ai fini della determinazione della tassa dovuta, il numero di componenti è forfetariamente determinato in due unità salvo diversa dichiarazione prodotta dall'utente e comunque per un numero di unità non inferiori a quello del nucleo familiare (ad esclusione dei soggetti di cui all' art. 19 comma 7);

b) per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da titoli abilitativi rilasciati anche in forma tacita dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

c) per le abitazioni il cui intero nucleo familiare risulti iscritto all'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) per più di sei mesi all'anno;

5. Soppresso .

6. Le riduzioni tariffarie sono applicate, a richiesta dell'utente, sulla base degli elementi e dati contenuti nella dichiarazione originaria, integrativa o di variazione.

L'utente è tenuto a comunicare entro il termine di 60 giorni il venir meno delle condizioni per la fruizione dell'agevolazione; in difetto si provvederà al recupero del tributo con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

7. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate e comunque l'ammontare delle riduzioni non può essere superiore alla parte variabile della tariffa.

Art. 27 - Determinazione delle riduzioni per i rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo e per i beni alimentari donati agli indigenti

1. Il produttore di rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti, che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di riciclo dei rifiuti stessi, di averli avviati al riciclo, ha diritto ad una riduzione della parte variabile della tariffa in conformità a quanto disposto dal comma 649 della L. 147/2014 e s.m.i..

2. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta il rimborso o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti della tariffa per la parte variabile. La riduzione della parte variabile della tariffa è proporzionata alla quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nella misura del rapporto tra la quantità dei rifiuti assimilati (con l'esclusione di imballaggi secondari e terziari) avviati al riciclo e la quantità di rifiuti ottenuta moltiplicando la superficie assoggettata alla tariffa dell'attività ed il coefficiente Kd della classe corrispondente.

La percentuale di riduzione sarà arrotondata all'unità, per eccesso ove il valore di calcolo risulti maggiore di 0,5 e per difetto se uguale o minore di 0,5.

3. L'entità della riduzione non può comunque superare il costo sostenuto, né l'ammontare della riduzione può in ogni caso essere superiore alla parte variabile della tariffa. Per avere diritto a questa riduzione l'utente dovrà presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo apposita documentazione.

4. Per le attività commerciali che effettuano in forma autonoma lo smaltimento degli imballaggi secondari e terziari si applica la riduzione del 5% sulla superficie imponibile. L'utente dovrà presentare apposita documentazione entro il termine previsto dal comma precedente.

5. Le attività che producono o distribuiscono generi alimentari e li cedono, a titolo gratuito, direttamente o indirettamente, a persone indigenti hanno diritto ad una riduzione della parte variabile della tariffa proporzionale alla quantità certificata dei beni sottratti alla vendita e oggetto di donazione, in conformità al disposto dell'art. 17 della L. 166/2016.

La riduzione è stabilita, in sede di prima applicazione, nella misura di euro 5,00 per ogni quintale di merce donata con un quantitativo massimo di 100 quintali, e per un importo comunque non eccedente l'intera quota variabile della tariffa. Per le annualità successive la quantificazione della riduzione sarà stabilita nella deliberazione del Consiglio Comunale che determina le tariffe annuali. La ditta che intende usufruire dello sconto suddetto è tenuta a trasmettere, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, un elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione.

Art. 28 - Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti

1. Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali e le aree scoperte che non possono produrre rifiuti urbani e/o assimilati per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente adibiti o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Le predette condizioni devono essere indicate nella dichiarazione e riscontrabili sulla base di elementi obiettivi o di idonea documentazione.

Rientrano in ogni caso nelle fattispecie di esclusione

a) locali:

- privi di contratti attivi di fornitura di servizi pubblici a rete ad esclusione dell'acqua condominiale;
- balconi, terrazze scoperte e simili non chiusi su 3 lati;
- stabilmente riservati ad impianti tecnologici quali centrali termiche, impianti di lavaggio automezzi, ponti per elevazione di macchine o mezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche ove non si abbia di regola presenza umana;
- di fatto non utilizzati, e dove non risulti nessuno residente, perché sono stati rilasciati dal Comune atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, con esclusione dei lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori o dell'occupazione se anteriore. In tal caso è fatto obbligo di comunicare il domicilio temporaneo entro 60 giorni dall'inizio dei lavori;
- di impianti sportivi, palestre, scuole di danza riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto. Sono invece soggetti al tributo, tutti i locali ad essi accessori quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e in genere aree destinate al pubblico;
- comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile ad eccezione di quelli ad uso esclusivo;
- adibiti in via permanente al culto di confessioni religiose che, oltre a quella cattolica, siano ammesse dallo Stato italiano sulla base di intese, escluse, in ogni caso le eventuali abitazioni dei ministri del culto, le relative pertinenze ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;
- di altezza utile inferiore a 1,50 metri (soffitte, ripostigli e simili limitatamente alla parte con altezza inferiore o uguale a m. 1,50);
- di strutture sanitarie pubbliche e private dove si formano rifiuti speciali, come attestato da certificazione del direttore sanitario, quali: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- con produzione di rifiuti assimilati superiore ai limiti quantitativi previsti dal regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti .

Per le utenze domestiche i sopra elencati casi di esclusione valgono solamente fino alla compiuta attivazione delle procedure di allineamento tra i dati di cui all'art. 14 comma 9 bis del D.L. 201/2011; successivamente vengono applicati i criteri di cui al D.P.R. 138/98.

b) aree:

- impraticabili o intercluse da recinzione;
- le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- posti auto scoperti anche se distintamente accatastati;
- in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- adibite in via esclusiva all'accesso o uscita dei veicoli dalle stazioni servizio carburanti;
- impianti di lavaggio automezzi ;
- in cui si svolge l'attività sportiva;
- ove si producano in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali non dichiarati assimilati e/o pericolosi o sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori;
- le superfici adibite ad allevamento di animali;
- le superfici agricole;
- fienili e simili e depositi agricoli;
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie ai locali tassabili delle abitazioni civili.

Art. 29 - Controlli

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 commi 645 e 646 della L. 147/2013, fino alla compiuta attivazione delle procedure di allineamento tra i dati di cui all'art. 14 comma 9 bis D.L. 201/2011 per gli immobili a destinazione ordinaria, ai fini dell'attività di accertamento, si considera come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998. L'utente ha la possibilità di dimostrare una superficie calpestabile inferiore calcolata ai sensi del presente regolamento.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari all'utente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

4. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:

a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);

b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;

c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 16 comma 4 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

UTENZE NON DOMESTICHE CLASSIFICAZIONE

<i>CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE</i>
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2 Cinematografi e teatri
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
5 Stabilimenti balneari
6 Esposizioni, autosaloni
7 Alberghi con ristorante
8 Alberghi senza ristorante, Pensioni, Affittacamere, B&B
9 Case di cura e di riposo
10 Ospedali
11 Uffici, agenzie, studi professionali
12 Banche ed istituti di credito
13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16 Banchi di mercato beni durevoli
17 Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idra ulici, fabbri, elettricisti
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20 Attività industriali con capannoni di produzione
21 Attività artigianali di produzione beni specifici
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23 Mense, birrerie, amburgherie
24 Bar, caffè, pasticcerie
25 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
26 Plurilicenze alimentari e/o miste
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28 Ipermercati di generi misti
29 Banchi di mercato generi alimentari
30 Discoteche, night club

TITOLO 3

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art. 30 - Oggetto

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Udine dell'Imposta Municipale Propria (IMU) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo art. 13, dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 02/03/2012, n.16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della L. 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della L. 27/12/2013, n. 147.
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n. 23.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

Art. 31 – Definizione di fabbricato

1. Per fabbricato si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato ovvero da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

Art. 32 – Base imponibile delle aree fabbricabili

1. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.

Art. 33 – Base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b) del D.P.R. 06/06/2001 n. 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c) e d), del D. P.R. 06/06/2001 n. 380, ed ai sensi del vigente Regolamento Edilizio Comunale. L'immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difforni rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.

Il solo parere igienico – sanitario rilasciato dall'organo competente (ASL) ai fini del rilascio della dichiarazione di inabitabilità/inagibilità degli edifici, se non supportato dalla perizia tecnica, è considerato influente ai fini dell'inabitabilità o dell'inagibilità del fabbricato.

Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome ed anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili od inabitabili. La riduzione si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'ufficio tecnico comunale, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del comma medesimo. La cessata situazione di inagibilità o in abitabilità deve essere comunicata al Comune.

2. ABROGATO

Art. 34 – Fattispecie equiparate all'abitazione principale

1. E' assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata

2. Ai fini dell'equiparazione all'abitazione principale disposta dai precedenti comma 1, il soggetto passivo deve comunicare al Comune di Udine il possesso dei relativi requisiti, utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune, allegando l'eventuale documentazione non in possesso del Comune e non rinvenibile d'ufficio. La comunicazione deve essere effettuata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione, di cui al precedente art. 5 del presente regolamento, relativa all'anno d'imposta di riferimento. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni delle condizioni da cui consegue la perdita del beneficio dell'equiparazione all'abitazione principale.

Art. 35 - Esenzioni

1. Oltre a quanto previsto dalla normativa, sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati strumentali posseduti dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (ex ipab) riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona. L'esenzione si applica ad esclusione dei fabbricati del gruppo D per i quali opera la riserva di legge statale di destinazione dell'imposta.

TITOLO 4

DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 36 – Oggetto

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Udine del tributo per i servizi indivisibili (TASI) istituito dalla L. 27/12/2013, n. 147 con effetto dal primo gennaio 2014.
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina tributo per i servizi indivisibili, nonché altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

Art. 37 – Presupposto e finalità

1. Presupposto impositivo del tributo per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune.

Art. 38 – Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente art. 37. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 30%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo (70%). In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 39 – Immobili soggetti al tributo

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, con esclusione delle aree agricole e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie A/1, A/8, A/9.
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Quest'ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a servizio o ornamento di un fabbricato, mediante un'oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato dei luoghi.
3. Per abitazione principale si intende come individuato, dall'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimora abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
4. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.
5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto comunque all'imposta, purché sia dichiarato come ultimato.
6. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 2, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16.

Art. 40 – Determinazione della base imponibile

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 33 Titolo III relativi all'imposta municipale propria del vigente regolamento.
3. Si applicano inoltre le disposizioni previste ai fini IMU relative alla riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico. Tale riduzione non si cumula con la riduzione per i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili.

Art. 41 – Riduzioni ed esenzioni

1. Il Comune può, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale di fissazione delle aliquote di cui al precedente art. 36 del vigente regolamento, stabilire apposite agevolazioni, che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.

Art. 42 – Servizi indivisibili e relativi costi - abrogato
